



DRPC

Commissario delegato ex OCDPC 556/2018.

Prot. n. 04638/OCDPC 566/2018 del 18.01.2019

Direttiva per la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni agibilità ex art. 6 dell'O.C.D.P.C. 566 del 28/12/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018"

La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste e l'erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi, di cui all'art. 6 dell'OCDPC 566/2018, necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità, da parte dei nuclei familiari, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito dell'evento sismico del giorno 26 del mese di dicembre 2018 che ha interessato il territorio della Provincia di Catania e sostituisce integralmente la precedente di pari data trasmessa via mail

Art.1: Ambito di Applicazione

1. La direttiva si applica nei comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari sfollati in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 26 dicembre 2018 e censiti dalle Amministrazioni Comunali di cui alla medesima OCDPC 566/2018.
2. In applicazione dell'articolo 6 della OCDPC 566/2018, si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità delle abitazioni principali, abituali e continuative, dichiarate inagibili con provvedimento della competente autorità in conseguenza dell'evento sismico in parola, con esito della scheda AeDES B o C.
3. I lavori dovranno essere entri il 120° giorno dalla data di presentazione della CILA pena la decadenza del contributo.

Art.2: Data e luogo di presentazione della richiesta di contributo

1. I proprietari delle abitazioni danneggiate che alla data dell'evento calamitoso costituivano dimora abituale e stabile per un nucleo familiare e che sono state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, devono presentare apposita richiesta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'OCDPC 566/2018, utilizzando il modulo allegato corredato della seguente documentazione:
 - ✓ scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale cui appartiene l'unità immobiliare, abbia ricevuto un esito B o C;
 - ✓ attestazione di avvenuto deposito della CILA al Comune di competenza completa di tutta la documentazione prevista dal DPR 380/2001 così come recepito dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.;
 - ✓ dichiarazione asseverata di un professionista abilitato attestante il nesso di causalità tra gli eventi sismici in argomento e lo stato del danno dell'unità abitativa e/o delle parti comuni;
 - ✓ elaborati grafici con l'individuazione dei danni;
 - ✓ documentazione fotografica dettagliata (a colori) relativa ai danni dell'immobile con

- ✓ ubicazione in apposita planimetria della vista fotografica;
 - ✓ computo Metrico Estimativo e Quadro Tecnico Economico con la stima degli interventi da effettuare ed il contributo richiesto.
 - ✓ visura catastale ed estratto di mappa dell'unità immobiliare;
 - ✓ Contratto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori;
 - ✓ Disciplinare d'incarico stipulato con il professionista incaricato, con allegata copia della polizza assicurativa professionale;
 - ✓ parcella del professionista redatta secondo quanto appresso specificato, non vidimata dall'Ordine competente;
 - ✓ titolo di proprietà, l'eventuale contratto di affitto o documentazione giustificativa utile dimostrativa di godimento in comodato d'uso dell'immobile;
2. La richiesta di contributo dovrà essere integrata entro 20 giorni dall'ultimazione dei lavori con la seguente documentazione:
- ✓ certificato di ultimazione lavori;
 - ✓ certificato di regolare esecuzione/collaudato finale redatto a cura di un professionista abilitato che attesti il ripristino dell'agibilità dell'unità immobiliare, ante sisma.
 - ✓ fatture in originale o rese in copia conforme a norma di legge con l'effettiva spesa sostenuta debitamente quietanziate;
 - ✓ nel caso in cui il beneficiario del contributo non abbia la possibilità di anticipare le somme, è possibile liquidare direttamente il professionista e/o la ditta esecutrice dei lavori presentando apposita dichiarazione dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e liberatoria da parte di tutti i comproprietari.
 - ✓ dichiarazione della D.LL. sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica con attestazione della discarica di conferimento.
3. Nel caso di immobili condominiali, per il ripristino delle parti comuni l'istanza dovrà essere presentata dal rappresentante legale del condominio, ovvero nel caso di mancata costituzione del condominio da un delegato.
4. Nel caso in cui l'unità abitativa sia di più proprietari, la richiesta può essere presentata da uno dei comproprietari.
5. Le richieste di contributo in oggetto sono inammissibili nel caso in cui siano presentate oltre il termine di cui al punto 1.
6. La richiesta, dovrà essere resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dovrà essere presentata al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata.
7. La richiesta di contributo può essere consegnata brevi manu all'Ufficio protocollo del Comune o spedita a mezzo posta con raccomandata A/R.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'Ufficio postale accettante. Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
8. La richiesta di contributo trasmessa fuori termine non potrà essere accettata. In tal caso il comune dovrà notificare il rigetto al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella stessa richiesta. Nei casi in cui la richiesta sia presentata entro i termini di legge di cui al punto 1 ma presenti parti non compilate o sia carente della documentazione richiesta, il comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando al tal fine un congruo termine, non superiore comunque a dieci giorni. Decorso inutilmente la richiesta è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella richiesta di contributo.
9. Il comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare adeguata pubblicità in ordine ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di contributo ed assicura, in ogni caso, la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del DRPC Sicilia.
10. I Comuni dovranno:
- ✓ verificare che le istanze corrispondano alle unità abitative ricomprese in unità strutturali classificate non agibili secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con le schede AeDES B o C;
 - ✓ verificare le relative procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°243 del 18 ottobre 2014;

- ✓ con apposito provvedimento, rilasciare parere sulla regolarità urbanistica e sull'ammissibilità del contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dall'art. 6 dell'OCDPC 566/2018;
- ✓ trasmettere tutta la documentazione sopra citata al Commissario Delegato dell'OCDPC 566/2018;
- ✓ sospendere l'erogazione del Contributo di Autonomia Sistemazione o altra forma di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori e comunque dal 121° giorno dalla presentazione della CILA, procedendo al recupero di eventuali quote di CAS non spettanti o in alternativa detraendoli dal contributo dovuto per la riparazione dell'unità immobiliare oggetto d'intervento.

Art.3: Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa.

1. Per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui il nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso dimorava in modo stabile e continuativo.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva natura principale, abituale e continuativa dell'abitazione dichiarata inagibile alla data dell'evento calamitoso, il Comune richiede la documentazione ritenuta idonea a provare l'effettiva e stabile dimora (es. contratto di comodato d'uso, fatture utenze), con raccomandata A/R fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a dieci giorni, decorso inutilmente la richiesta è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella richiesta di contributo.

Art.4: Presupposti per la concessione del contributo.

1. Il contributo è concesso ai proprietari delle sole unità abitative principali e continuative che abbiano ricevuto esiti B o C nella scheda AeDES e che sia stato successivamente ratificato con apposita ordinanza sindacale di sgombero.
2. Nel caso in cui l'immobile è di proprietà di più soggetti, il contributo è concesso purché sia unità abitativa principale e continuativa. In tal caso il contributo dovrà essere erogato a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso. È possibile erogare il contributo ad uno solo dei proprietari, purché venga presentata apposita liberatoria all'incasso da parte degli altri proprietari debitamente autenticata a norma di legge.
Nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata dal rappresentante legale del Condominio, relativamente alla riparazione dei danni delle parti comuni, il contributo sarà erogato al Condominio stesso ovvero nel caso di mancata costituzione del condominio a tutti i proprietari aventi diritto nelle sulla base delle quote di proprietà.
3. Le unità immobiliari oggetto di richiesta di contributo devono essere in possesso della regolarità urbanistica, che il Comune dovrà accertare o in alternativa devono aver presentato alla data del 26 dicembre 2018 apposita richiesta di condono edilizio per parti di unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo.
4. Il contributo è concesso dal Commissario delegato all'OCDPC 566/2018 su istruttoria della struttura commissariale, il quale trasferirà le somme al soggetto attuatore che provvederà a liquidare gli aventi diritto.
5. Il contributo può essere concesso nei casi di comodato d'uso ai familiari di primo grado, purché venga comprovato da idonea documentazione, ovvero per le abitazioni concesse in locazione ai nuclei familiari per abitazione principale, abituale e continuativa;
6. Il diritto alla concessione del contributo decade nel caso in cui si accerti la presentazione di false dichiarazioni;
7. Nel caso di unità immobiliari facenti parte di un immobile condominiale, alle CILA di ciascuna unità immobiliare dovrà essere allegata dichiarazione del Comune attestante l'avvenuta presentazione della CILA condominiale;
8. I professionisti abilitati incaricati della redazione della CILA potranno accettare un numero massimo d'incarichi pari a 10 per ogni Comune colpito dal sisma del 26.12.2018;
9. Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori in questione potranno accettare un numero massimo d'incarichi pari a 10 per ogni Comune colpito dal sisma del 26.12.2018;
10. Su richiesta del proprietario potrà essere corrisposta un'anticipazione non superiore al 40% del contributo richiesto a seguito di accertamento dell'effettivo concreto inizio dei lavori da parte del Comune.
11. I proprietari di immobili, che nonostante abbiano ricevuto esiti B o C nella scheda AeDES,

necessitano per la riparazione dei danni di una somma superiore a quanto stabilito dall'art. 6 dell'OCDPC 566/2018, non potranno accedere al contributo a meno di resa di dichiarazione di farsi carico delle somme aggiuntive senza che ciò costituisca obbligo di restituzione a meno che non venga espressamente previsto da future norme.

Art.5: Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. I Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell'OCDPC 566/2018 per la presentazione delle richieste di contributo, entro i successivi trenta giorni procedono ad una verifica preliminare sull'ammissibilità del contributo e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande;
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun comune in relazione al numero delle richieste di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque nella misura non inferiore al 50% delle stesse. Il controllo dovrà essere eseguito con le stesse modalità per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori e ripristino dell'agibilità a mezzo sopralluoghi da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine.
3. I Comuni verificano che il progetto per la riparazione dell'unità immobiliare in questione non sia stato redatto dai tecnici che hanno proceduto ad eseguire il sopralluogo con scheda AeDES, pena non ammissibilità a contributo e segnalazione agli Ordini Professionali competenti;
4. I Comuni verificano che sia il professionista incaricato della progettazione e D.LL. e l'impresa individuata per l'esecuzione dei lavori non abbiano ricevuto più di 10 incarichi nell'ambito territoriale dello stesso Comune.
5. I tecnici abilitati, ovvero i parenti di primo grado o legati di un rapporto di coniugio con gli stessi, non possono accettare incarichi professionali dai proprietari di unità immobiliari sulla quale hanno eseguito la verifica con scheda AeDES.
6. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione, se l'amministrazione comunale non coincide con quella certificante, ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. In caso di accertata insussistenza dei requisiti, i comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo da loro comunicato. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione il Comune dovrà provvedere con immediatezza al recupero delle somme già erogate.
7. I comuni dovranno espletare l'istruttoria per la concessione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione a consuntivo e certificato di regolare esecuzione e dovranno trasmettere tempestivamente copia dell'intera documentazione corredata di apposito provvedimento di ammissibilità del contributo, attestazione regolarità urbanistica e relativa determinazione dello stesso alla Struttura Commissariale dell'OCDPC 566/2018;
8. La struttura Commissariale procederà all'istruttoria delle richieste di contributo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
9. Il contributo a saldo verrà erogato al Comune di competenza che procederà alla liquidazione ai beneficiari entro 15 giorni dal ricevimento delle somme. Tale termine viene applicato anche per la liquidazione alle imprese o ai professionisti, nel caso in cui il beneficiario si sia avvalso della facoltà di procedere direttamente alla liquidazione degli stessi.

Art.6: Somme ammissibili a contributo.

1. Il contributo massimo erogabile per il ripristino dell'agibilità degli immobili è pari ad € 25.000,00
2. La stima dei lavori, per l'erogazione del contributo di cui al punto 1), dovrà essere redatta con l'applicazione del Prezzario Unico per i Lavori Pubblici - Regione Siciliana 2019 con una riduzione dei prezzi del 10%. Nel caso necessiti la redazione di nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel suddetto Prezzario Regionale, dovrà utilizzare, con l'applicazione della riduzione di cui sopra, l'apposito prezzario indicativo che sarà redatto per lo scopo da una Commissione costituita dagli Ordini e Collegi professionali territoriali e dall'ANCI entro il 31 gennaio 2019;
3. nel caso in cui l'unità immobiliare sia coperta da polizze assicurative, il contributo potrà essere riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta dalle suddette polizze;
4. sono ammissibili a contributo le opere di finitura, il ripristino degli impianti elettrici, termoidraulici interni strettamente legati agli interventi necessari alla riparazione dei danni;
5. sono ammissibili solo interventi di riparazione danni anche su parti strutturali purché trattasi di

interventi locali e puntuali non oggetto da parte degli Enti preposti ad esprimere e/o rilasciare autorizzazione;

6. sono ammissibili a contributo le opere relative alle pertinenze dell'unità immobiliare principale, purché siano strutturalmente collegate, sempre all'interno dell'importo di cui al punto 1;
7. non sono ammissibili a contributo l'acquisto di beni mobili, elettrodomestici e quant'altro non sia strettamente legato al ripristino dell'agibilità e alla riparazione dei danni;
8. sono altresì ammissibili a contributo, e ricomprese all'importo massimo di cui al punto 1:
 - IVA sui lavori;
 - parcella del professionista abilitato compreso IVA ed Oneri previdenziali;
 - rimborso dei diritti di segreteria per la presentazione della CILA.
9. La prestazione professionale del professionista abilitato dovrà essere determinata applicando il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M.143 del 31 ottobre 2013, con applicazione una riduzione pari al 20% sull'imponibile, secondo quando di seguito stabilito:
 1. **Grado di complessità** Categoria E20 (interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. (G=0,95)
 - **Progettazione definitiva**
 - **QbII.01:** Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
 - **QbII.02:** Rilievi dei manufatti
 - **QbII.05:** Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
 - **Esecuzione Lavori**
 - **QcI.01:** Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - **QcI.09a(2):** Contabilità dei lavori a misura
 - **QcI.11:** Certificato di regolare esecuzione

Spese e oneri accessori forfettari non superiore al 20% del CP.

Art.7: Entrata in vigore della direttiva.

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della regione Sicilia all'indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_ProtezioneCivile
2. La direttiva ed il relativo modello di richiesta del contributo saranno, altresì, inviati ai comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo Comunale.

Palermo, lì 18 Gennaio 2019_

Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018
Dirigente Generale del DRFC Sicilia

